

**Audizione del prof. Aristide Saggino<sup>1</sup> nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 647 avente ad oggetto “Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico” (di iniziativa dei senatori RUSSO e GUIDI) e 739 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa” (di iniziativa dei senatori CASTELLONE, MAIORINO, NAVE, PIRONDINI, BEVILACQUA, TREVISI, BILOTTI, MAZZELLA, GUIDOLIN e SIRONI).**

Intervenire a livello legislativo sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico appare non solo urgente, ma di estrema rilevanza per il benessere sia delle persone affette da questo disturbo che dei loro familiari. Pertanto, non posso che plaudire al fatto che il governo ed i due rami del parlamento si stiano occupando di questo tema.

Nello specifico, in relazione al disegno di legge n. 647:

- 1) è particolarmente auspicabile che il piano di formazione ed integrazione sia affidato esclusivamente ad atenei statali (art. 2 comma b), cosa che d'altronde mi sembra sia implicita nell'art. 2; meglio comunque specificarlo. Aggiungerei solo ai corsi di laurea istituiti presso i dipartimenti della formazione primaria e delle scienze umane anche corsi di laurea istituiti presso dipartimenti di psicologia dato che gli psicologi si occupano da anni del disturbo dello spettro autistico e quindi possono validamente contribuire. Inoltre, diverse tematiche dell'Allegato A sono proprio inerenti alla psicologia (vedesi, ad esempio, l'attenzione, la comprensione ed il problem solving);
- 2) all'art. 2 comma d si dovrebbe specificare che i tutor aziendali devono essere adeguatamente formati (o almeno informati) sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA); è opportuno non inserire, infatti, in un ruolo così delicato personale non adeguatamente formato; lo stesso dovrebbe essere specificato anche in relazione all'art. 3 ed all'art. 4;

---

<sup>1</sup> Professore Ordinario di Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria presso l'Università di Chieti-Pescara, Presidente della Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC) e responsabile del Laboratorio di Psicoterapia Cognitivo-comportamentale e Psicoterapia Basata sull'Evidenza (LARIPSI) del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università di Chieti-Pescara.

- 3) inoltre, all'art. 4 al posto dello psicologo metterei o, forse meglio, aggiungerei anche lo psicoterapeuta comportamentale adeguatamente formato negli interventi evidence based adatti all'uopo (metodo ABA) al fine di ampliare le competenze dell'equipe;
- 4) infine, pur rendendomi conto delle difficoltà del bilancio nazionale, la cifra di 100 milioni di euro (art. 6) mi sembra ovviamente insufficiente anche se è molto apprezzabile l'impegno, anche economico, su queste tematiche;
- 5) all'art. 3 comma 3 personalmente preferirei indicare solo gli enti pubblici o almeno inserire la preferenza per gli enti pubblici (soprattutto le università) così che i processi e gli esiti siano controllati dallo Stato. Ciò validerebbe e semplificherebbe il monitoraggio previsto dall'art. 5.

Per quel che riguarda invece il disegno di legge n. 739 rilevo quanto segue:

- 1) all'art. 1 prevedere anche lo psicologo e non solo il neuropsichiatra infantile per la diagnosi precoce di disturbo dello spettro autistico, in quanto la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 avente ad oggetto "Ordinamento della professione di psicologo" prevede all'art. 1 anche la diagnosi tra le competenze di questo professionista;
- 2) all'art. 3 comma 2a eliminerei nell'interesse pubblico le strutture private limitando la finanziabilità dei progetti di ricerca di base ed applicata alle sole istituzioni pubbliche (soprattutto universitarie), che hanno in sé tutte le competenze e le professionalità richieste per portare avanti in modo adeguato i vari progetti di ricerca;
- 3) sempre all'art. 3 comma 2a aumenterei almeno al 20% la quota dedicata a progetti di ricerca di base o applicata, diminuendo di conseguenza la percentuale di cui all'art. 3 comma c, in quanto la ricerca è fondamentale al fine di implementare terapie maggiormente efficaci.

I due disegni di legge hanno inoltre obiettivi solo in parte sovrapponibili. Il disegno di legge n. 647 dispone soprattutto in merito all'inserimento lavorativo, laddove il disegno di legge n. 739 si occupa maggiormente di diagnosi precoce e di percorsi diagnostici, nonché di agevolazioni contributive. Pertanto, sarebbe opportuno integrare i due disegni di legge in un disegno di legge unificato che proponga come il 647 una delega al governo.

Prof. Aristide Saggino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Saggino', written in a cursive style.

